

Originale della sentenza	€	32,00
Originale sentenza esecutiva	€	32,00
Copie sentenze per notifica	€	64,00
Diritti di cancelleria	€	40,44
Totale spese	€	168,44
Il Direttore della Segreteria		

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Composta dai magistrati:

Dott. Luciana Savagnone

Presidente

Dott. Maio Igina

I referendario

Dott. Giuseppe Grasso

I referendario relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 42/2017

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n.62727 del registro di segreteria, proposto nei confronti di Maggio Giuseppe, nato a Marsala l'8/2/1953 ed ivi residente in via Mazzini n. 138, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Galfano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Gambino in Palermo, via Terrasanta n.1.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 6/7/2016, il relatore dott. Giuseppe Grasso, il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Gianluca Albo e l'avv. Giovanni Galfano.

FATTO

Il Procuratore regionale ha chiamato in giudizio il signor Maggio Giuseppe, nato a Marsala il 8/2/1953, ed ivi residente in via Mazzini n.138, chiedendone la condanna al risarcimento di €18.156,17, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a favore dell'ASP di Trapani, per il danno erariale ad essa recato mediante la violazione del rapporto di esclusività, svolgendo attività professionale privata, ma al tempo stesso percependo il trattamento medico previsto

per i dirigenti medici in rapporto di esclusività.

Nello specifico, il PM evidenzia la violazione della normativa di settore che disciplina l'attività professionale dei medici dipendenti pubblici (art.4 comma 7 legge n.412/1991, art.1 comma 5 legge n.662/1996, art.72 commi 5,6 e 7 legge n.448/1998, art.15 *quinquies* d.lgs.502/1992 come integrato dal d.lgs.229/1999); e del regolamento dell'ASP che disciplina gli aspetti operativi dell'attività libero-professionale intramuraria, prevedendo l'obbligo di utilizzo dei bollettari dell'Azienda sanitaria e di riversamento delle somme riscosse all'ASP, adempimenti che il convenuto non ha effettuato.

Pertanto, in ragione della violazione del dovere di esclusività, il Procuratore regionale chiede la condanna del convenuto al risarcimento di una somma pari all'importo della differenza della retribuzione in regime di esclusiva con quella non in regime di esclusiva per il periodo 2007 -2008.

Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice. Preliminarmente, eccepisce la prescrizione quinquennale con riferimento al periodo di commissione del presunto illecito risalente al periodo da Pasqua 2007 sino ai primi mesi del 2008.

Nel merito precisa che negli episodi descritti nella sentenza penale di condanna da lui subita per gli stessi fatti, difetta ogni prova sia dell'elemento della prestazione che di quello della retribuzione, riportando passi degli interrogatori di pazienti e ribadendo sia di non aver mai ricevuto alcuna retribuzione che di avere proceduto alla regolare fatturazione e rendicontazione delle prestazioni *intra moenia*.

Infine contesta la quantificazione del danno erariale effettuata dall'ASP di Trapani riguardante un periodo anteriore all'anno 2007, decorrente dal 2003, ed in subordine chiede la considerazione del solo periodo 2007-2008.

All'udienza del 6/7 /2016 le parti presenti hanno ribadito la proprie richieste ed eccezioni.

DIRITTO

Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale, atteso che, essendo il comportamento contestato al convenuto, stato compiuto nell'anno 2007/2008, poichè al medesimo risultano essere stati trasmessi due atti di messa in mora

interruttivi della prescrizione da parte dell'amministrazione sanitaria, ricevuti il 16/5/2009 ed il 22/4/2014 il termine non può considerarsi decorso, considerato che l'invito a dedurre è stato notificato il 29 agosto 2015.

Nel merito, deve evidenziarsi preliminarmente che ai sensi dell'art.651 c.p.p. il giudicato penale fa stato nel giudizio contabile per quanto concerne i fatti accertati in esso.

Orbene, alla luce della sentenza di condanna della Corte di Appello n.4805/2013, passata in giudicato, è stato definitivamente accertato il reato di truffa aggravata commesso dal convenuto che nell'esercizio di un'attività medica libero-professionale si faceva pagare dai propri pazienti non riversando tali somme all'amministrazione sanitaria, violando anche la normativa dettata per disciplinare l'attività medica *intra moenia ed extra muraria* e percependo così indebitamente, da parte della propria amministrazione, l'intera retribuzione variabile di posizione e di risultato, oggi contestata dal PM.

Tale normativa di riferimento: art.4 comma 7 legge n.412/1991, art.1 comma 5 legge n.662/1996, art.72 commi 5,6 e 7 legge n.448/1998, art.15 *quinquies* d.lgs.502/1992 come introdotto dal d.lgs.229/1999, prevede nel suo combinato disposto, che i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale con rapporto di lavoro dipendente possono espletare attività libero-professionale esterna, la quale però è incompatibile con il rapporto di esclusività a tempo pieno. In particolare, ai medici che optano per l'attività esterna vengono ridotte sia la retribuzione variabile di posizione che la retribuzione di risultato, mentre non si eroga l'indennità di esclusività.

Come già statuito da costante giurisprudenza contabile il comportamento *contra legem* di per sé integra già la fattispecie dell'illecito (vedi Corte Conti, App. Sicilia n.47/2007), e dunque, avendo il convenuto percepito la retribuzione intera, a fronte di una attività professionale esterna, per la quale era previsto un trattamento economico ridotto, tale attività rende quanto percepito in più a titolo di retribuzione di posizione variabile e di

risultato un comportamento amministrativo illecito, con un indebito, con conseguente dovere di risarcimento/restituzione a titolo di responsabilità amministrativa per tutto l'anno 2007, periodo di riferimento della citazione del Procuratore.

Circa il *quantum* della pretesa risarcitoria, indicato nell'atto di citazione nella misura di € 18.156,17, rileva il Collegio che esso è richiesto solo per le somme percepite in più dal dott. Maggio nel periodo temporale che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Il calcolo degli emolumenti non dovuti è stato eseguito analiticamente dall'Amministrazione e corrisponde esattamente a quanto illegittimamente liquidato al medico convenuto per la non spettanza del regime economico collegato all'esclusività della prestazione sanitaria resa.

Conseguentemente, la domanda del Procuratore Regionale deve essere accolta, condannando il convenuto al risarcimento della somma di € 18.156,17, oltre rivalutazione monetaria, calcolata a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei percepiti e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali decorrenti da tale ultima data e sino al soddisfo.

Le spese processuali si liquidano come da dispositivo

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda del Procuratore regionale nei confronti di Maggio Giuseppe, lo condanna al risarcimento a favore dell'ASP di Trapani della somma di € 18.156,17, oltre rivalutazione monetaria decorrente dalla scadenza dei singoli ratei percepiti e fino alla pubblicazione della presente decisione, oltre gli interessi legali decorrenti da tale ultima data e sino al soddisfo.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €. 206,02 (euro duecentosei/02).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 luglio 2016.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Grasso

F.to Dott. Luciana Savagnone

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 24 gennaio 2017

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele